

Crisi d'impresa: attiva la procedura di composizione negoziata

A CURA DELLA DOTT.SSA ALLEGRA GAMBACCIANI



STS NETWORK

CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, MANAGERIALE



STS NETWORK

CONSULENZA FISCALE, SOCIETARIA, MANAGERIALE

Risanamento delle imprese in crisi: al via l'istituto della composizione negoziata

LE NOVITÀ IN VIGORE DAL 15 NOVEMBRE 2021

Introduzione dell'istituto della composizione negoziata della crisi d'impresa

- Il Decreto Legge n. 118/2021 ha introdotto, **a partire dal 15 novembre 2021**, l'innovativo istituto stragiudiziale della composizione negoziata della crisi d'impresa, con il quale **l'imprenditore può chiedere al segretario generale della Camera di Commercio** del capoluogo di regione nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'impresa, **la nomina di un esperto indipendente**, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.
- Tale normativa, con qualche modifica introdotta in sede di conversione, è stata resa definitiva con la Legge n. 147/2021 pubblicata sulla G.U. serie generale n. 254 del 23.10.2021.
- Si tratta di uno strumento (o *percorso*, per utilizzare la terminologia della relazione illustrativa al Decreto Legge) messo a disposizione dell'imprenditore in situazione di *probabile crisi o insolvenza* finalizzato al superamento della stessa tramite un accordo con uno o più creditori da raggiungersi grazie all'intermediazione di un esperto indipendente ed alla predisposizione di una serie di benefici volti a sollecitare l'interesse delle parti ad una soluzione non conflittuale e ad agevolare l'accesso alle procedure alternative al fallimento.
- L'imprenditore commerciale, compreso quello agricolo o non fallibile (*sotto soglia*), che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico/finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere, infatti, a partire dal 15.11.2021, **attraverso un'apposita piattaforma telematica nazionale gestita da Unioncamere**, la nomina di un esperto della crisi indipendente, che avrà il compito di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i suoi creditori e gli altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio e della probabilità di crisi o insolvenza.

La figura dell'esperto indipendente

- ❑ **Presso la Camera di Commercio di ciascun capoluogo di Regione**, è formato **l'elenco degli esperti**, nel quale possono essere inseriti commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro, iscritti da almeno 5 anni nei rispettivi albi professionali e che abbiano un'esperienza documentata nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa.
- ❑ Possono essere inseriti nell'elenco anche coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di aver svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata dichiarazione di fallimento o accertamento dello stato di insolvenza.
- ❑ **L'iscrizione è, in ogni caso, subordinata al possesso della specifica formazione** prevista dal Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia 28/09/2021.
- ❑ La durata dell'incarico di esperto in una procedura di composizione negoziata è di 180 giorni prorogabile di altri 180 giorni.

La nomina dell'esperto indipendente e la presentazione dell'istanza

- L'esperto di una procedura di composizione negoziata è **nominato da una Commissione costituita presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di Regione**, che dura in carica 2 anni ed è formata da 3 componenti: 1 magistrato designato dal presidente della sezione in materia di impresa del Tribunale del capoluogo di Regione, 1 membro designato dal Presidente della CCIAA sede della commissione e 1 membro designato dal Prefetto del capoluogo di Regione. La Commissione è coordinata dal membro più anziano e decide a maggioranza.
- **L'istanza di accesso** alla procedura di composizione negoziata deve essere presentata tramite **l'apposita piattaforma telematica www.composizionenegoziata.camcom.it che contiene**, a disposizione dell'imprenditore e dei professionisti incaricati, **un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento ed una Check list particolareggiata, che contiene le indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento.**
- All'istanza deve essere allegata la documentazione prevista dalla norma (art. 5, comma 3, DL n.118/2021) elencata anche nel modulo online per la presentazione dell'istanza sulla piattaforma telematica.
- Per presentare l'istanza è necessario essere dotati di un dispositivo di firma digitale.

Test pratico online per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento

- **Il test pratico online disponibile sulla piattaforma telematica nazionale** dedicata alla composizione negoziata, alla quale possono accedere gli imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese dal sito della Camera di Commercio, è uno strumento volto a consentire una **valutazione preliminare della complessità del risanamento** attraverso il rapporto tra l'entità del debito che deve essere ristrutturato e quella dei flussi finanziari liberi che possono essere posti annualmente al suo servizio.
- Per svolgere un test preliminare di ragionevole perseguibilità del risanamento, senza ancora disporre di un piano d'impresa, possono essere presi in esame l'indebitamento ed i dati dell'andamento economico attuale, depurando quest'ultimo da eventi non ricorrenti (ad esempio, effetti del *lock-down*, contributi straordinari conseguiti, perdite non ricorrenti, ecc.).
- Il test non deve essere considerato alla stregua degli indici della crisi, ma è **utile a rendere evidente il grado di difficoltà che l'imprenditore dovrà affrontare e quanto il risanamento dipenderà dalla capacità di adottare iniziative in discontinuità e dalla intensità delle stesse.**
- Il test si basa principalmente sui dati di flusso a regime che, secondo la migliore valutazione dell'imprenditore, possono corrispondere a quelli correnti o derivare dall'esito delle iniziative industriali in corso di attuazione o che l'imprenditore intende adottare.

Risultati del test online per la valutazione preliminare

- **Se l'impresa è prospetticamente in equilibrio economico** presentando, a decorrere almeno dal secondo anno, flussi annui a regime, superiori a 0 e destinati a replicarsi nel tempo, il grado di difficoltà del risanamento sarà determinato dal risultato del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e l'ammontare annuo dei flussi al servizio del debito. Il risultato di tale rapporto fornirà una prima indicazione di massima (i) sul numero degli anni per estinguere la posizione debitoria, (ii) sul volume delle esposizioni debitorie che necessitano di ristrutturazione, e (iii) sull'entità degli eventuali stralci del debito o conversione in equity.
- In particolare, **a seconda del risultato di detto rapporto** potranno prospettarsi i **seguenti scenari**:
- **rapporto inferiore a 2**: l'andamento corrente dell'impresa può essere sufficiente ad individuare il percorso di risanamento;
- **rapporto superiore a 3**: il risanamento dipende dall'efficacia e dall'esito delle iniziative industriali che si intendono adottare;
- **rapporto superiore a 5-6**: la presenza di un margine operativo lordo positivo non è sufficiente a consentire il risanamento dell'impresa e potrà rendersi necessaria la cessione dell'azienda;
- **se l'impresa si presenta in disequilibrio economico a regime**, si renderanno invece necessarie iniziative in discontinuità rispetto alla normale conduzione dell'impresa (ad esempio, interventi sui processi produttivi, modifiche del modello di business, cessioni o cessazione di rami di azienda, aggregazioni con altre imprese).

Check-list per la redazione del piano di risanamento e per l'analisi della sua coerenza

- **La lista di controllo particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza (c.d. *Check-list*)** disponibile all'interno della piattaforma telematica nazionale dedicata alla composizione negoziata, precisa che le risposte alle domande ivi contenute costituiranno le indicazioni operative per la redazione del piano, ma dovranno intendersi come "recepimento delle migliori pratiche di redazione dei piani d'impresa e non come precetti assoluti" dal momento che gli effettivi contenuti del singolo piano dipenderanno necessariamente da una serie di variabili imprescindibili, quali la tipologia dell'impresa e l'attività svolta, la dimensione e la complessità dell'impresa, nonché le informazioni disponibili.
- In ogni caso, il contenuto della *Check-list* dovrebbe consentire all'imprenditore che intende accedere alla composizione negoziata di **redigere un piano di risanamento affidabile.**
- **La *Check-list* servirà poi all'esperto per l'analisi di coerenza del piano.**
- Le domande contenute nella *Check-list* si dipanano nei seguenti **macro - argomenti**: a) organizzazione dell'impresa; b) situazione contabile ed andamento corrente; c) individuazione delle strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi; d) proiezione dei flussi finanziari; e) risanamento del debito; f) domande specifiche in caso di gruppo di imprese.

Protocollo di conduzione e principali fasi della composizione negoziata

- La piattaforma telematica dedicata contiene, inoltre, il **protocollo di conduzione della composizione negoziata** (c.d. *Protocollo*), recante la declinazione operativa delle prescrizioni normative contenute nel D.L. n. 118/2021. Anche in questo caso si precisa che le indicazioni ivi riportate rappresentano le **best practices** per una soluzione concordata della crisi “da intendersi, pertanto, come buone prassi e non come precetti assoluti”.
- Come si evince nel protocollo, la composizione negoziata si snoda nelle seguenti **fasi principali**:
 - 1) presentazione dell’istanza di nomina;
 - 2) accettazione dell’incarico e verifica preliminare di perseguibilità del risanamento;
 - 3) analisi del piano di risanamento;
 - 4) conclusione delle trattative.

Accettazione della nomina dell'esperto ed espletamento dell'incarico

- Il Segretario Generale, ricevuta l'istanza di nomina, la comunica entro i successivi 2 giorni lavorativi alla Commissione, unitamente a una nota sintetica contenente il volume di affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l'impresa. Entro i successivi 5 giorni lavorativi, la Commissione nomina l'esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco, secondo criteri che assicurino la rotazione e la trasparenza. L'esperto, verificata la propria indipendenza e il possesso delle competenze, entro 2 giorni dalla ricezione della nomina comunica all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserisce la dichiarazione di accettazione nella piattaforma telematica.
- **Dopo aver accettato l'incarico, l'esperto convoca l'imprenditore, e, se ritiene che ci siano fondate e concrete prospettive di risanamento, incontra le altre parti interessate al processo di risanamento, prospetta i possibili interventi e fissa incontri a cadenza periodica.**
- **Se invece l'esperto non ritiene che vi siano prospettive di risanamento, lo comunica all'imprenditore e al Segretario Generale della Camera di Commercio, che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione.**
- L'incarico dell'esperto si ritiene concluso se decorsi 180 giorni dall'accettazione della nomina, le parti non individuano, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata al superamento della crisi. L'incarico può proseguire, per non oltre 180 giorni, quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente.
- Al termine dell'incarico, l'esperto redige una **relazione finale** che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore (oltre che al Giudice che ha eventualmente emesso le misure protettive e cautelari, che ne dichiara cessati gli effetti).

Relazione finale dell'esperto e possibili esiti conseguenti all'interlocuzione con i creditori

- ❑ **La relazione finale dell'esperto**, che deve contenere il resoconto dell'attività compiuta e della condotta tenuta dall'imprenditore e dalle parti che hanno partecipato alle trattative, **si deve concludere, con le indicazioni circa l'eventuale accordo raggiunto con una o più delle parti o con la constatazione che nessun accordo è stato raggiunto.**
- ❑ Sempre escludendo l'ipotesi che gli interessati abbiano trovato un accordo su di un percorso che non preveda il coinvolgimento diretto e formale di terzi in quanto consistente in una modifica delle modalità di gestione dell'impresa, **il legislatore formula 3 ipotesi circa gli sbocchi conseguenti all'interlocuzione con i creditori.**
- ❑ **La prima consiste nell'utilizzo di uno dei nuovi strumenti che vengono introdotti con il D.L. n. 118/2021** e che consistono in: a) la stipula di un contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni; b) la convenzione di moratoria che costituisce uno strumento nuovo nel solo senso che viene introdotta proprio dal D.L. n. 118/2021 come art. 182-*octies* nella legge fallimentare con una disciplina diversa rispetto a quella dettata nell'art. 182-*septies* c.c. 5, 6, e 7 (ante modifiche apportate con lo stesso Decreto Legge) ed identica a quella dell'art. 62 del Codice della crisi; c) l'accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti dell'esenzione della revocatoria degli atti, dei pagamenti e delle garanzie posti in essere in esecuzione dello stesso.
- ❑ **La seconda è rappresentata dal ricorso ad una procedura già esistente ma implementata con lo stesso D.L. n. 118/2021** e che, proprio perché preceduta da un accordo raggiunto a conclusione del percorso della composizione negoziata, viene integrata con una modifica volta a favorirne il successo.
- ❑ **Una terza ipotesi, infine, attiene ai possibili esiti che prescindono da un accordo con i creditori anche se non lo escludono.**

Ricorso dell'imprenditore in caso di esito sfavorevole della procedura di composizione negoziata

- Nel caso in cui le trattative all'esito del *percorso* di composizione negoziata non dovessero giungere agli esiti sperati, **entro 60 giorni dal deposito della relazione dell'esperto l'imprenditore**, che durante la procedura mantiene la gestione ordinaria e straordinaria dell'azienda, **avrà il diritto di presentare un ricorso al Tribunale**.
- Tale ricorso dovrà contenere una **richiesta di concordato con cessione dei beni insieme ad un piano di liquidazione**. A tal proposito è stata introdotta una novità fondamentale: tale concordato, infatti, può essere **omologato dal Tribunale, acquisito il parere dell'esperto, anche indipendentemente dalla volontà dei creditori**.
- L'omologa, in altre parole, è svincolata dal raggiungimento di specifiche maggioranze di voto.
- **Se il Tribunale (con l'ausilio del menzionato esperto) lo reputa più conveniente di una liquidazione fallimentare, si può procedere, infatti, con l'omologazione del concordato anche con il dissenso dei creditori.**

I professionisti di STS NETWORK



DOTT. FABIO GIOMMONI

Dottore commercialista e Revisore Legale

fgiommoni@stsnetwork.it



DOTT. FRANCESCO FACCHINI

Dottore commercialista e Revisore Legale

ffacchini@stsnetwork.it



DOTT. MATTEO BUSICO

Dottore commercialista, Revisore Legale

mbusico@stsnetwork.it



DOTT. FEDERICO SALVADORI

Dottore commercialista e Revisore Legale

fsalvadori@stsnetwork.it



DOTT. SSA ALESSIA PAPINI

Dottore commercialista e Revisore Legale

apapini@stsnetwork.it



DOTT. SSA ALLEGRA GAMBACCIANI

Dottore commercialista e Revisore Legale

agambacciani@stsnetwork.it

CONTATTI

PISA – SEDE

© Via Matteucci, 38

☎ +39 050 970628

info@stsnetwork.it

PISTOIA

© Via E. Fermi, 93

☎ +39 0573 935531

info@stsnetwork.it

LUCCA

© Via Muston, 117

☎ +39 0583 050260

info@stsnetwork.it

EMPOLI

© Via Giuliano Vanghetti, 4B

☎ +39 0571 526275

info@stsnetwork.it

